

Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza 4.10.2018, n. 47790

Procedimento a carico di alcuni ex dirigenti della ditta Tubimar per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al decesso di un soggetto che aveva contratto mesotelioma pleurico, in ipotesi d'accusa riconducibile all'esposizione all'amianto subita dallo stesso alle dipendenze della società.

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna emessa in appello per difetto di prova in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità: la Corte rileva, in particolare, la carenza di prova in ordine al fatto che il periodo di induzione della malattia del lavoratore si collocasse all'interno del lasso temporale in cui l'imputato aveva assunto la posizione di garanzia.

A fronte della condanna intervenuta in sede di appello, gli imputati ricorrenti non deducono alcun motivo di ricorso con riguardo al tema della sussistenza del nesso causale.

La Corte ritiene, tuttavia, tale questione assolutamente fondamentale, in considerazione del fatto che *"si tende ad affermare che assumono rilievo tutte le singole esposizioni all'amianto subite nella fase c.d. dell'induzione della malattia (ossia nella fase della c.d. iniziazione, ossia di aggressione cellulare da parte delle fibre di amianto; ed in quella di promozione, ossia di proliferazione delle cellule malate)"* e che, nel caso di specie, **non vi era una totale sovrapposizione tra il periodo in cui il lavoratore aveva prestato la propria attività alle dipendenze della società e l'arco temporale nel quale l'imputato aveva assunto la posizione di garanzia.**

La Corte conclude dunque rilevando che *"la dichiarazione di responsabilità non può sottrarsi alla necessità di dare corso alla verifica della sussistenza del nesso causale nel caso specifico, utilizzando le regole definite dalla giurisprudenza di legittimità; nel caso di specie, non è stato affrontato il tema della prova della collocazione della fase di induzione della patologia all'interno del lasso temporale durante il quale l'imputato aveva assunto la posizione di garanzia, piuttosto che dell'intero e ben più ampio periodo di esposizione del lavoratore. A fronte di ciò - e pur volendo dare per presupposta l'esposizione del F. alle parti sottili d'amianto esclusivamente presso la Tubimar - non sono emersi (né la Corte d'orica ne ha dato conto) elementi oggettivi atti ad escludere che l'innescò della patologia tumorale possa essersi verificato in epoca successiva al momento in cui il T. cessò dalla sua posizione di garanzia"*.

Alla luce delle considerazioni svolte, la Cassazione annulla dunque con rinvio la sentenza impugnata.